



Roma, 22 gennaio 1999

CIRCOLARE N. 17/1999

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - ADR - NORME SULL'EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI - D.M. 16.12.1998, SU.G.U. N.300 DEL 24.12.1998.

Il decreto dirigenziale indicato in oggetto ha recepito le prescrizioni sugli equipaggiamenti dei veicoli previste dal marginale 10260 dell'edizione ADR 1999.

Pertanto, a partire dall'1 gennaio 1999, gli automezzi che effettuano trasporti di merci pericolose in ambito nazionale devono essere dotati degli equipaggiamenti prescritti dal suddetto marginale che risultano sensibilmente ridotti rispetto a quelli delle precedenti edizioni ADR.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.107/1997

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 300 DEL 24 12 1998 (fonte Guritel).

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 16 dicembre 1998.**

Proroga della validita' di norme nazionali per recipienti in pressione e cisterne per merci pericolose, nonche' per equipaggiamenti vari e speciali dei veicoli stradali per trasporto di merci pericolose.

Art. 1.

1. Continuano a restare in vigore anche dopo il 31 dicembre 1998 le disposizioni della legislazione nazionale valide fino al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di nuovi recipienti, ai sensi del marginale 2212 dell'allegato A al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successiva modificazione, nonche' di nuove cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B del medesimo decreto. Cio' fino a quando in detti allegati non saranno inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego di cisterne e recipienti aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni dello stesso decreto, e comunque non oltre il 30 giugno 2001. I recipienti e le cisterne costruiti anteriormente al 1 luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza richiesti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data nelle condizioni di origine.

2. A partire dal 1 gennaio 1999, in deroga alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 15 maggio 1997, anche gli autoveicoli che effettuano trasporti di merci pericolose in ambito nazionale, dovranno essere dotati degli "equipaggiamenti vari" e degli "equipaggiamenti speciali" previsti dai marginali 10260 e 21260 dell'ADR, edizione 1999, e dei quali nell'allegato al presente decreto e' riportata una traduzione in lingua italiana.

Art. 2.

1. Il presente decreto ha validita' temporale limitata, e le disposizioni in esso contenute verranno sostituite dalle corrispondenti norme, che verranno emanate con il decreto che recepira' nel diritto interno la direttiva europea relativa al II aggiornamento della direttiva 94/55/CE.

2. Il presente decreto entrera' in vigore il 1 gennaio 1999.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore generale: Berruti

Allegato

EQUIPAGGIAMENTI VARI

10260. Ogni unita' di trasporto che trasporti merci pericolose deve essere dotata di:

a) per ciascun veicolo, di almeno un cuneo, di dimensioni appropriate al peso del veicolo ed al diametro delle ruote;

b) dell'equipaggiamento necessario per prendere le misure di carattere generale indicate nelle consegne di sicurezza, previste al marginale 10385, in particolare:

due segnali di avvertimento autosufficienti (per esempio coni o triangoli riflettenti, o luci lampeggianti arancioni indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo);

una bandoliera od un vestito fluorescente appropriato (simile per esempio a quello descritto nella norma europea EN 471) per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo;

una lampada tascabile (vedere anche il marginale 10353) per ogni membro dell'equipaggio del veicolo;

c) dell'equipaggiamento necessario per prendere le misure supplementari e speciali indicate nelle consegne di sicurezza elencate al marginale 10385.

EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI

21260. In caso di trasporto di gas od altri oggetti contraddistinti dalle lettere T, TO, TF, TC, TFC, TOC, ogni membro dell'equipaggio del veicolo deve essere dotato di una protezione delle vie respiratorie che gli permetta di salvarsi (per esempio una maschera antigas di salvataggio, ovvero una maschera equipaggiata con una cartuccia mista gas/particelle del tipo A1B2E1K1-P2, simile a quella descritta nella norma europea EN 141).